

# La maternità surrogata è «un disvalore»

## La Consulta: ma al centro di ogni decisione soprattutto l'interesse del minore

esigenza di verità» nella filiazione non può imporsi «in modo automatico sull'in-teresse del minore». Serve una «valutazione comparativa». Ma se il soggetto è un bimbo nato da utero in affitto, e di questa da utero in affitto, e di questa valutazione «fa parte necessa-riamente la considerazione dell'elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento ri-connette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale». Sono i principi di diritto enunciati ie-ri della Corte costituzionale ri dalla Corte costituzionale nella cui cancelleria è stata de neua cui canceileria e stata de-positata I Tattesa sentenza 272/2017 redatta da Giuliano Amato. Il giudizio - tecnica-mente molto complesso e di non facile interpretazione - e-ra stato deferito alla Consulta dalla Corte d'appello di Mila-no, che sonsettava l'incostituno, che sospettava l'incostitu-zionalità dell'articolo 263 del Codice civile: a detta dei giudi ci milanesi, infatti, la norma ci milanesi, initatti, la norma rendeva possibile il discono-scimento del figlio avuto con modalità diverse da quelle na-turali anche quando quest'a-zione giuridica contrastava con l'interesse del piccolo. Nella sostanza, però, il procedi

mento in Consulta ha permes-so di chiarire quando è possi-bile riconoscere giuridica-mente un legame di filiazione diverso da quella naturale, e quali sono i limiti perché ciò

Per giungere a ciò, preliminar mente, la Corte ha dovuto ar gomentare come nella filiazio-ne il criterio di verità non sia un principio assoluto: lo di-mostra l'istituto dell'adozione,

dove il legame genitoriale pre-scinde da quello genetico. Va dunque escluso che l'«accerta-mento della verità biologica e genetica dell'individuo costi-tuisca un valore di rilevanza costituzionale assoluza, ma costituzionale assoluta», ma nello stesso tempo bisogna «ri-conoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione». Tra queste due dimensioni biso-

## La sentenza

Per i giudici l'utero in affitto «mina nel profondo le relazioni umane» Ma sui bambini si decida caso per caso gna dunque operare un «bi-lanciamento», consapevoli che il punto di equilibrio deve coincidere con «l'interesse del minore». «Vi sono casi – ricor-da la Consulta – nei quali la va-lutazione, comparativa tra dil lutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione etero loga (il coniuge o il convivente che ha prestato il consenso al

figlio non può disconoscerlo, anche se non gli ha impresso i propri geni)». In altri, invece, lascia la possibilità che venga-no valutate le singole situazio-ni, e a tal proposito i giudici co-stituzionali forniscono tre cri-teri per orientare la decisione:

CASSAZIONE

«Nell'eterologa

non è revocabile

l'ok all'impianto»

all'impianto dell'ovulo dopo l'avvio del trattamento embrionale. Lo sottolinea la

Cassazione respingendo il ricorso di un padre "pentito"

che voleva disconoscere il figlio concepito in Spagna nel dicembre del 2009 con

dicembre del 2009 con fecndazione eterologa, tecnica vietata in Italia fino al 2014 quando la Corte costituzionale Pha legalizzata. Il giorno prima che alla moglie venisse impiantato l'ovulo fecondato con il seme di un donatore il marito si era fatto vivo – non vengono chiarite le modalità – per revocare la sua autorizzazione. Troppo tardi, hanno detto i supremi giudici. Ad avviso della Cassazione, non merita quindi censure la

non merita quindi censure la decisione con la quale la Corte

di Appello di Roma nel 2016

di Appello di Roma nel 2016 aveva ritenuto del tutto priva di rilevanza «la comunicazione di revoca del consenso», ricevuto dall'Istituto Marques in Spagna nel dicembre 2009. «Consentire la revoca del consenso, anche in un momento successivo alla fecondazione dell'ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata

tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta», si legge nel verdetto. In pratica, non può essere messo in discussione 'status" di figli che spetta ai bambini nati con l'eterologa anche prima del 2014. La logica sembra sempre la

logica sembra sempre la stessa: al primo posto, prir

teri per orientare la decisione: «Durata del rapporto instauratosi col minore», «modalità del concepimento e della gesta-zione», «presenza di strumen-ti legali che consentano la co-

stituzione di un legame giuri-dico col genitore contestato». Proprio dopo aver enunciato questi criteri, la Consulta lan-cia un esplicito affondo contro la maternità surrogata: la sur-rogazione di maternità offen-de in modo intellerabile la dide in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel rofondo le relazioni umane» La sentenza riconosce che «nel La sentenza riconosce che enel silenzio della legge» (diversamente da quanto accade con l'eterologa) non è possibile disciplinare univocamente la filiazione che da essa discende, ricordando poi come il nostro cardinamente la attribuisca un ordinamento le attribuisca un «elevato grado di disvalore». Secondo i giudici costituzio-Secondo I giudici costituzio-nali, dunque, per attribuire la filiazione di un bimbo nato da un utero in affitto bisogna in-nanzitutto considerare la gran-de contrarietà della pratica al nostro corpus giuridico. Se fos-se per ciò solo, dunque, I pie-colo non potrebbe esser ritecolo non potrebbe esser rite-nuto figlio di chi l'ha fatto "asnuto figlio di chi l'ha fatto "as-sembleare" e "gestare" a paga-mento. Bisogna tuttavia verifi-care se questa soluzione sia o meno superabile alla luce del-l'interesse del minore, e l'ope-razione concreta consiste nel-l'applicazione dei tre criteri so-pra enunciati. Criteri che, nel caso della surrogazione di ma-ternità, sembrerebbero chiedere un'attenta valutazione solo riguardo alla durata del rap-porto dei "committenti" con il minore Quanto infatti alle m dalità del concepimento e del-la gravidanza, la circostanza per cui i "committenti" abbia-no scelto la gestante e colei che offre a pagamento i suoi gameti da un catalogo (così avviene nella pressoché totalità dei casi) difficilmente potrebbe es-sere considerato sintomo di un sere considerato sintomo di un interesse del bimbo a venire considerato loro figlio. Quanto invece alla possibilità di instaurare comunque un legame giuridico, il "committente non genitore avrebbe la possibilità di valutare l'adozione «in casi particolari», quella cioè non legittimante. Così il bimbo rimarrebbe tuttelato. Ma, contemporaneamente, colui bo rimarrebbe tutelato. Ma, contemporaneamente, colui che ha violato la legge non si vedrebbe riconosciuta quella genitorialità piena cui avrebbe aspirato. Un «bilanciamento» tra verità della filiazione e interesse del minora, di cora in

te le magistrature d'Italia.

teresse del minore, d'ora in-

nanzi offerto dalla Corte a tut-

### LE REAZIONI

## Francesca Izzo (Se non ora quando): «Un balzo in avanti verso la verità»

La legge 40 sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma) è salva. È così il divieto assoluto alla maternità surrogata (articolo 12, comma 6), arricchito ora da un forte ed esplicito giudizio morale, quello della Corte Costituzionale, secondo la quale la pratica «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le re-

«La Consulta compie un balzo in avanti sulla strada della verità», esulta Francesca Izzo, anima di Se non ora quando – Libera, tra le portavoci in Italia del movimento internazionale (prevalentemente femminista) che combatte perché l'utero in affitto sia dichiarato fuorilegge in tutto il mondo. Battaglia che secondo Izzo acquista ora nuova forza.

inuva nuca. La sentenza di ieri era molto attesa: si avvertiva il pericolo che la Corte costituzionale «codesse» alla tendenza dei Tribunali a «legalizzare» di fatto la surrogata effettuata in barba alla legge da coppie italiane all'estero, attraverso le decisioni che in questi anni

hanno riguardato il riconoscimento anagrafico dei bambini nati con o senza gameti propri della coppia. Oppure che strizzasse l'occhio a un certo clima culturale che propaganda l'utero in affitto come un atto di libertà, di autodeterminazione delle donne, quando non

addirittura solidaristico. 
"ePerioolo evitato - continua Izzo -, la Corte Costituzionale ha 
riaffermato la verità, e cioè che la gravidanza per altri è un atto di 
struttamento delle donne, soprattutto di quelle più povere». I 
procedimenti legali per il riconoscimento di un bambino che non è 
figlio biologico di entrambi i componenti della coppia devono tenere 
l'accionali bergone il l'accionali della coppia devono tenere insieme, insomma, il giusto interesse del minore a conservare i legami affettivi, con l'altrettanto giusto interesse alla verità, che acquista anche «una natura pubblica» quando si ha che fare con pratiche vietate dalla legge unice un consulta consentirà ai funzionari izzo questa precisazione della Consulta consentirà ai funzionari comunali di fiffutare il riconoscimento di stato civile di un neonato concepito all'estero con utero in affitto, in quanto pratica «lesiva delle relazioni umane», rimandando poi alla valutazione del giudice ordinario. Che a sua volta non potrà ignorare la sentenza di ieri.

Antonella Mariani pratiche vietate dalla legge come la maternità surrogata. Secondo

### L'intervista

Dal niurista dell'Università Cattolica lettura in chiaroscuro di un verdetto che chiama in causa anche la legge che regola le adozioni

a sottolineatura sul «disvalore della maternità surrogata» è chiarissima, ma era lecito spe-rare «in qualche parola in più contro la logica del fatto compiuto». Così An-drea Nicolussi, docente di diritto privato e di diritto della famiglia all'Uni

vato e di diritto della famiglia all' Uni-versità Cattollica. Non sembra una vittoria (o una scon-fitta) a metà? Da una parte si ribadi-sce che la maternità surrogata «of-fende in modo intollerabile la dignità della donna», ma dall'altra si sollecita a valutare sempre in via prioritaria l'interesse del minore. Non è come prevedere una scappatoia per l'utero in affitto?

in attituto?

Anzitutto, non parlerei di vittorie e di sconfitte, trattandosi di una sentenza che per di più decide di questioni che riguardano bambini. Tuttavia, è vero che il diritto contemporaneo sembre poi fi ragile, e quindi incapace di tutelare i più deboli. In effetti, se la maternità surporata affonde la dimità maternità surporata affonde la dimità. maternità surrogata offende la dignità della donna, non meno offende quella del minore trattato come una merce. D'altra parte, non mi sentirei di di-re che riconoscere rilevanza all'inte-resse in concreto del minore significhi per forza strizzare l'occhio alla mater-

nità surrogata. Nella sentenza si fa riferimento più volte all'articolo 44 sull'adozione "in casi speciali". È questa la strada che la Consulta ravvisa per risolvere i casi derivanti da "maternità surroga

si derivanti da "ma ta" costruiti da cop-pie italiane nei Pae-si dove tale pratica è consentita? In realtà, il riferi-mento all'art. 44 della legge sull'ado-zione (stenchild azione (stepchild a-doption) è fatto soprattutto dai ricorenti. La Corte vi dà

renti. La Corte vi dà rillevo in un passag-gio finale come una possibile soluzio-ne alternativa al riconoscimento nel-la misura in cui è ritenuta in grado di garantire al minore una adeguata tu-tela. Non è chiarissimo però sel a Cor-te reputi questa una possibilità futu-ra de inve condendo pompue se avalli ra, de iure condendo, oppure se avalli quella applicazione distorta dell'art.



# «Tra madre e figlio diritti sempre più fragili»

## Nicolussi: ma la logica del fatto compiuto relativizza la verità della filiazione

44 che in giurisprudenza si è registra-ta negli ultimi anni. Nella sentenza si spiega che il supe-riore interesse del minore, «è forte-mente radicato nell'ordinamento sia interno sia internazionale». E che quindi ogni altra valutazione – come il favor veritatis – deve passare in se-condo piano? È davvero così? Il superiore interesse del minore è

senz'altro un prin-cipio cardine in senz'altro un prin-cipio cardine in materia di filiazio-ne, ma-occorre fa-re attenzione - non può essere rigirato «Il suneriore interesse del minore è senz'altro un principio cardine, ma contro il minore non può essere rigirato Anzi, la sua rilevan-za, anche storica contro il minore stesso» mente, è emersa proprio quando si dà un conflitto con

gli interessi di altri adulti, inclusi i ge nitori o gli aspiranti tali. Quanto al fa vor veritatis, la Corte non sembra av vedersi che esso è cresciuto di impor tanza nei tempi recenti, anche per via delle biotecnologie che permettono più facilmente di accertare il legame

risprudenza della Corte stessa fino al risprudenza della Corte stessa fino al primo decennio di questo secolo, e quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, Quest'ultima, in diversi ca-si, e in particolare in quelli di mater-nità surrogata, ha fortemente sottoli-neato il nesso tra identità e legame ge-petico. Purtanno questi grissima. netico. Purtroppo questa giurispru-denza sembra fraintesa dalla Corte.

C'è un'altra espressione che lascia qualche dubbio. Si dice : «Nonè costituzionalmente ammissibile che l'esigenza di verità della filia-zione si imponga in modo automatico sull'interesse del minore». Quale do-vrebbe essere quindi "il bilanciamento" indicato dai giudici costituzionali?

La Corte sembra interpre-tare il sistema delle azioni di stato retare il sistema delle azioni di stato re-lativizzando l'esigenza di verità della filiazione ben oltre quanto questo stes-so sistema consentirebbe. Basti sol-tanto leggere il testo dell'art. 243 bis introdotto dalla riforma recentissima della filiazione. La Corte, invece, consegna al giudice un potere anomalo, in mancanza di previsione legale, e al

Andrea Nicolussi

ontempo indebolisce il vincolo della egge in modo preoccupante. Va ag-junto però che essa stessa sembra li-nitare l'uso contro legge dell'interesse del minore proprio in materia di maternità surrogata considerando «l'elevato disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita

ne penaie». Questa sentenza, come si legge, non riguarda né la legittimità "del divieto di tale pratica", né la "legittimità costituzio-nale sulla trascrivibilità in Italia di atti di nascita formati all'estero". Quindi vuol dirci che i problemi indicati posso-no essere superati. Una

no essere superati. Una lettura esagerata?
Riterrei di si per quanto riguarda la maternità surrogata, come dicevo prima. Però mi sarei aspettato che in un Paese come il nostro in cui si parla spesso di crisi della legalità, la Corte avesse avuto qualche parola anche contro la logica del fatto compiuto cui sono messi di fronte i giudici da parte

di coloro i quali effettuano tali prati-che illecite. Insomma, è giustissimo tutelare i bambini, che vanno messi al primo posto, e nel dubbio è meglio e-vitare tutto ciò che può pregiudicarii, ma non si può rigirare contro di loro l'interesse del minore quasi avallando una sorta di isucazione dei bambini una sorta di usucapione dei bambini. Tanto più che queste pratiche, eterogata, non sono loga e maternità suri

Sembra essere stata

fraintesa dalla Corte la

tra identità e legame

genetico

nemmeno control-late dalle procedu-re previste in mate-ria di adozione. Nel frattempo, peraltro, mentre si fanno bambini in questo modo, vi sono bambini abbandonati che aspettano inutilmente una famiglia che li accol-

miglia che li accolga. Leggendo la sentenza si viene colti quasi da un senso di impotenza. È
come se i giudici dicessero: non possiamo farci nulla perché tutto questo
accade in Paesi in cui non possiamo intervenire. È proprio così? Purtroppo una legge che regoli queste

situazioni di fatto non c'è, anche per

ché esse sono proprio il risultato del-la violazione di una legge. Bisogne-rebbe però almeno distinguere, come fa la Corte europea dei diritti dell'uo-mo, fra la questione di lasciare il bam-bino a coloro che se ne occupano, se si accerta che ciò corrisponde al suo midiori interesse e la questione dello miglior interesse, e la questione dello status che invece in linea di principio

riguarda l'identità se vi è legame genetico. Proprio questo profilo, peraltro,
ha permesso alla
Corte la
Corte europea di risolvere diversamensolvere diversamen-te i casi Labassee e giurisprudenza sul nesso Mennesson, francesi, e il caso Paradiso Campanelli, italia-no. Forse, di fronte a queste situazioni nascenti da fatti il-

leciti, anziché assecondare la propen-sione degli aspiranti genitori verso lo status e così oscurare la verità, sareb-be preferibile attribuire ai minori tut-ti i diritti verso di loro. Del resto, dire la verità dovrebbe essere ancora un buon principio educativo.